


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 218/10^e

Siano
B.03.2017
Eh



Consiglio regionale della Calabria

4^A COMM. CONSILIARE
2^A COMM. CONSILIARE

4^A COMM. CONSILIARE Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

2^A COMM. CONSILIARE

Prot. n. 11607 del 13/2/2017

Classificazione 2-5

A Presidente del Consiglio regionale

Progetto di Legge di iniziativa dei Consiglieri regionali Mirabello e Romeo recante:

Modifiche LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica".

RELAZIONE

Il presente progetto di legge apporta poche, ma significative modifiche alla Legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica".

Nello specifico si punta a ridurre il numero dei Consorzi di bonifica dagli attuali undici a cinque e si prevede la possibilità che un unico consorzio possa gestire più comprensori di bonifica. Ciò non solo per continuare l'opera di spending review avviata dalla Giunta regionale che, con propria proposta di legge approvata dal Consiglio regionale, ha introdotto il revisore unico in luogo del collegio dei revisori, ma anche per consentire agli istituendi nuovi consorzi una gestione più ampia di territorio realizzando così efficaci economie di scala. Si interviene poi sull'articolo 23 (Contributi consortili e piano di classifica) stabilendo che il contributo consortile deve essere proporzionale al beneficio fondiario, del quale si dà una circostanziata definizione. Ciò non solo per sgravare i contribuenti di un ingiustificato balzello, ma soprattutto per evitare ai consorzi liti giudiziarie che spesso li vedono soccombenti. Esistono infatti numerose sentenze che ribadiscono come il contributo sia dovuto dai consorziati solo nei casi in cui ci sia un beneficio effettivo, specifico e diretto.

Si introduce poi l'articolo 26 bis (Priorità dell'uso agricolo delle acque) che recepisce quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di priorità dell'uso agricolo delle acque.

Viene poi ribadito l'obbligo dei consorzi di adeguarsi alle più recenti normative in materia di trasparenza e lotta alla corruzione e viene assunto, con l'introduzione dell'articolo 36 bis, il controllo di gestione come processo interno di verifica.

Vengono rafforzati i controlli della Regione soprattutto in materia di assunzione di personale e, infine, viene dettata una disciplina transitoria che prevede, nelle more dell'attuazione delle modifiche, il commissariamento di tutti i consorzi.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge prevede disposizioni che modificano una legge regionale vigente e non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Dall'attuazione della presente proposta ci sarà una riduzione del numero dei Consorzi di Bonifica nel territorio della Regione Calabria i quali da 11 diventeranno 5; da ciò deriverà un notevole risparmio di spesa relativo agli organi di amministrazione, controllo nonché di funzionamento

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo : Legge regionale “MODIFICHE LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11 Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tale previsione normativa non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto presenta delle modifiche di tipo ordinamentale.

La legge regionale 11/2003 (modificata dalla presente) è destinata ad operare nell'ambito delle risorse annualmente stanziare sul bilancio regionale della Calabria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 201....	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....	//	//	//	
Totale				

ARTICOLATO

Articolo 1

(Modifica all'art.13 della L.R. 11 del 23 luglio 2003)

All'articolo 13, dopo il comma 4, e aggiunto il comma 4bis:

4bis. "La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica"

Articolo 2

(Modifica all'art.14 della L.R. 11 del 23 luglio 2003)

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole "*possono essere*" sono sostituite dalle parole "*sono*", dopo le parole "*Consiglio Regionale*" sono aggiunte le parole "*entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge*"

il comma 2 è così riformulato:

2. "La rideterminazione dei comprensori di cui al comma precedente prevede la soppressione, l'incorporazione o la fusione dei Consorzi esistenti e la creazione di cinque nuovi Consorzi con sede nei cinque capoluoghi di provincia."

Articolo 3

(Modifica all'art. 23 L.R. 11 del 23 luglio 2003)

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 lettera a), le parole "*indipendentemente dal beneficio fondiario*" sono sostituite dalle parole "*proporzionalmente ad un beneficio fondiario diretto e specifico per come definito al successivo comma 1bis*".

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1bis:

1bis. "Per beneficio fondiario diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica e può riguardare un solo immobile o una pluralità e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore".

Articolo 4

(Art. 26 bis)

Dopo l'articolo 26 è aggiunto l'articolo 26bis:

Art. 26bis

(Priorità dell'uso agricolo delle acque)

Ai sensi dell'articolo 167 (Usi agricoli delle acque) del d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo dell'acque."

Articolo 5

(Modifica all'art.36 della L.R. 11/2003)

All'articolo 36, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4:

4. I Consorzi recepiscono e si uniformano alle normative europee, nazionali e regionali in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di valutazione della performance dei dipendenti.

Articolo 6

(art. 36 bis)

Dopo l'Articolo 36 è aggiunto l'articolo 36bis:

Art. 36bis

(Controllo di gestione)

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento di programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
 - b) La gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:
 - a) La rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
 - b) La tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
 - c) L'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
3. La Deputazione amministrativa del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato e anche in forma associata con altri consorzi.

Articolo 7

(Modifica alla lettera g comma 6 art. 38 della L.R. 11/2003)

All'articolo 38, al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera g dopo le parole "*i regolamenti*" sono aggiunte le parole "*,i piani e i programmi*";
dopo la lettera g è aggiunta la seguente lettera i):

i) l'adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali, a tempo determinato e indeterminato.

Articolo 8

Norme attuative e transitorie

1. Fino alla deliberazione dei comprensori di bonifica e dei cinque nuovi Consorzi di bonifica previsti dall'articolo 2 della Legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 per come modificata dalla presente, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano.
2. Nelle more dell'applicazione del sopra citato articolo 2 L.R. n. 11/03, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, provvede a commissariare tutti i Consorzi di bonifica esistenti.
3. I commissari, nominati ai sensi dell'articolo 35 della stessa legge regionale 11/03, cessano le loro funzioni al momento dell'insediamento dei nuovi organi elettivi che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla definizione dei cinque nuovi consorzi.

Art 9

(Invarianza finanziaria)

Dall'approvazione del presente progetto di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria in quanto le modifiche apportate sono di tipo ordinamentale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio cal. 13/03/2017

Firmato


On. Mirabella

On. Romeo